



Elio villa

Studio notarile

Vicolo Mendola 19
Bolzano (BZ)

Repertorio n. **43.136** Raccolta n. **20.675**

**VERBALE DI DEPOSITO
DI DOCUMENTO**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dieci aprile duemiladiciassette.

In Bolzano nel mio studio in Vicolo della Mendola n.19.

Davanti a me dott. **ELIO VILLA**, Notaio in Bolzano ed iscritto nel collegio notarile di Bolzano,

è comparso il signor:

- **COLLER GUGLIELMO**, nato a Laives (BZ) il 21 agosto 1954 e residente a Laives (BZ), via Masi n. 1, cittadino italiano, codice fiscale CLL GLL 54M21 E421P.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiede di ricevere in deposito e di conservare ai miei atti, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 14 luglio 1937, N. 1666, dell'art. 61 della Legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 71 del Regolamento di esecuzione della Legge Notarile, con facoltà di rilasciarne copie a chiunque, il documento qui appresso descritto e che, a tale scopo, mi consegna.

Aderendo a detta richiesta, io Notaio ricevo detto documento e precisamente:

- originale del verbale dell'assemblea nazionale straordinaria degli affiliati dell'Associazione **"UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO"** in breve **"U.I.L.T."**, con sede ad Amelia (Terni), via della Valle n. 3, codice fiscale 03003230582 e partita Iva 02707330961, tenutasi in data 12 febbraio 2017 a Trento presso l'Hotel Sporting in via Roberto da Sanseverino n. 125, portante, tra l'altro, la delibera di approvazione del nuovo statuto nazionale con allegato il foglio presenze e il nuovo statuto.

Detto documento esibitomi consta di sedici facciate di undici mezzi fogli, il quale inizia in alto al centro della prima facciata con il nome dell'associazione in breve **"U.I.L.T."** e termina in fondo al centro della sedicesima facciata con il numero **"11"**.

Detto documento non presenta correzioni, cancellazioni e/o abrasioni e viene allegato da me notaio al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Detto documento a me consegnato verrà sottoposto alla registrazione e regolarizzazione fiscale.

*** **

Tutte le spese ed imposte di questo atto sono a carico della società **"Unione Italiana Libero Teatro"**.

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato A.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto da me letto alla parte richiedente, la quale da me interpellata, lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva pienamente ed in conferma lo sottoscrive con me Notaio a norma di legge, alle ore 10.21.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su due facciate di un foglio.

F.TO COLLIER GUGLIELMO

L.S. ELIO VILLA

Registrato a **Bolzano**

in data **02/05/2017**

al n. **5209**

Serie **1T**

Euro **200,00**

STATUTO U.I.L.T.

STESURA DEFINITIVA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1


1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt.36 e ss. Cod. Civ., l'Associazione senza scopo di lucro denominata "UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO" (in seguito per brevità U.I.L.T., locuzione che potrà essere utilizzata anche in tutte le possibili forme di comunicazione esterna della denominazione sociale) con sede in Amelia (Terni), via della Valle n.3.
2. L'Assemblea Nazionale, anche in seduta ordinaria, potrà deliberare il trasferimento della sede sociale senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo potrà altresì deliberare sulla costituzione e/o soppressione di eventuali sedi operative.

Articolo 2

1. L'Associazione, impegnata nel campo delle attività culturali e sociali, è per sua natura apartitica e pluralistica e la sua gestione che esclude ogni finalità lucrativa è improntata a criteri di democraticità.
2. L'Associazione prevede il divieto di cessione della quota associativa e della sua rivalutabilità e svolge la sua attività su base dilettantistica.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Articolo 3

1. La U.I.L.T. si propone di perseguire i seguenti scopi:
 - a) raccogliere attorno a sé quelle forze teatrali, culturali e dello spettacolo che, in base all'attività svolta sia a livello nazionale che internazionale, qualificano l'Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico ed affrontino con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema del rinnovamento del teatro in forma dilettantistica per addivenire a forme di libera espressione artistica;
 - b) in aderenza alle realtà derivanti dai profondi mutamenti verificatisi in ogni settore artistico e culturale, si propone di valorizzare l'attività degli associati con la consapevolezza che qualsiasi espressione artistica deve essere parte integrante della vita dell'uomo.
2. Per l'attuazione di questi fini la U.I.L.T. intende:
 - a) coordinare il movimento delle Associazioni Culturali e/o Compagnie costituite come Filodrammatiche per la promozione dell'attività teatrale realizzata senza scopi di lucro. Il presente statuto per Filodrammatiche intende le associazioni culturali, le compagnie e i gruppi comunque costituiti senza scopo di lucro, sia in forma autonoma che aderenti ad altre Organizzazioni Culturali e di tempo libero, che praticino attività teatrale, dilettantistica e che facciano domanda di associarsi alla Uilt;
 - b) facilitare lo scambio di spettacoli tra i gruppi associati;
 - c) indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi, partecipare a iniziative promosse da altre organizzazioni, enti e istituti;
 - d) facilitare e sostenere l'istituzione di centri di cultura teatrale, scuole e corsi di attività teatrale;



- c) fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione del teatro;
- f) tenere i rapporti con le organizzazioni similari in Italia e all'estero;
- g) intraprendere attività editoriale sia su stampa, sia su supporto audiovisivo, sia su altro mezzo;
- h) intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri associati e a favore dell'attività teatrale e dello spettacolo in genere.

Articolo 4

L'Associazione potrà compiere ogni attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e comunque di supporto per la realizzazione dei fini statutari, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Articolo 5

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo in seguito indicato anche come CD;
- c) il Comitato Esecutivo in seguito indicato anche come Esecutivo
- d) il Presidente;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri;

TITOLO II – I SOCI

Articolo 7

1. Possono far parte della U.I.L.T., acquisendo la qualità di Associato, le Filodrammatiche, come definito nell'articolo 3 comma 2 punto a), che svolgono le proprie attività senza scopo di lucro in modo dilettantistico e compatibile e coerente con le finalità della U.I.L.T.,.
2. Potranno aderire alla U.I.L.T., sempre in qualità di Associati, anche organismi che associno più gruppi teatrali.
3. All'atto della domanda i nuovi Associati dovranno impegnarsi ad accettare il presente Statuto ed osservare le norme, i regolamenti, le deliberazioni emanate dall'Assemblea Nazionale, dagli organi direttivi dell'Unione e delle eventuali articolazioni territoriali UILT che dovessero essere riconosciute o costituite.
4. Gli Associati, in seguito definiti anche affiliati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Unione.

Articolo 8

1. La domanda di affiliazione, corredata dalla documentazione indicata dal Regolamento circa la struttura e l'attività del gruppo, dovrà essere inoltrata alle U.I.L.T. Regionali, che hanno facoltà di accettarla o meno e trasferirla per il controllo al Segretario nazionale e per la successiva ratifica da parte del Comitato Esecutivo.
2. All'Associato richiedente si darà comunicazione scritta della decisione dell'Esecutivo.

3. Il Segretario nazionale e il Comitato Esecutivo hanno facoltà di chiedere ulteriore documentazione.
4. L'Esecutivo può decidere su eventuali controversie tra la U.I.L.T. Regionale e il Segretario nazionale circa l'affiliazione di un nuovo associato. Tale decisione potrà essere impugnata in sede di Collegio dei probiviri.

Articolo 9

1. Gli Associati cessano di far parte della U.I.L.T.:
 - a) per mancato pagamento della quota annuale di affiliazione entro il termine annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - b) per recesso o scioglimento volontario, da comunicare via posta raccomandata ordinaria e/o elettronica certificata al Segretario nazionale;
 - c) per decadenza, ovvero per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione certificata dal Consiglio Direttivo;
 - d) per radiazione, a causa di comportamenti che danneggino moralmente e/o materialmente l'Associazione e/o che siano in contrasto con gli interessi ed i fini della U.I.L.T.
- La decisione di radiazione è deliberata dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo o della U.I.L.T. Regionale competente, con riferimento alla sede sociale dell'Associato.
- Contro tale decisione di radiazione è ammesso ricorso all'Assemblea Nazionale, il cui parere sarà definitivo ed inappellabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il provvedimento di radiazione è immediatamente esecutivo.


Articolo 10

1. Le persone fisiche che svolgano attività nell'ambito delle singole Filodrammatiche aderenti alla U.I.L.T. dovranno richiedere il tesseramento alla stessa inoltrando domanda secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Le persone fisiche che non facciano più parte per qualsiasi ragione della compagnia associata UILT o nel caso che tale compagnia sia esclusa con provvedimento definitivo dalla U.I.L.T. perderanno i diritti connessi al tesseramento alla U.I.L.T. e decadranno anche da qualsiasi incarico sia a livello nazionale che regionale.
3. Nel caso di incarichi nazionali saranno sostituite dai primi non eletti in lista, o nel caso questo non sia possibile, con nuove elezioni da tenersi alla prima successiva Assemblea Nazionale. Nel caso di decadenza del presidente si provvederà alla convocazione dell'Assemblea Nazionale come da art. 17.

TITOLO III – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 11

1. L'Assemblea Nazionale è costituita dai legali rappresentanti tesserati delle Filodrammatiche regolarmente associate alla U.I.L.T. Possono partecipare all'Assemblea Nazionale i tesserati delle Filodrammatiche in regola con l'affiliazione e con pagamenti.
2. Ogni associato UILT esprime un delegato che ha diritto di voto in Assemblea Nazionale. Il delegato è di diritto il presidente o vice presidente della Filodrammatica. Nell'impossibilità di partecipazione del presidente o vice presidente la Filodrammatica delega con delega scritta e firmata dal presidente o vice presidente uno dei suoi soci tesserati U.I.L.T.
3. Ogni associato U.I.L.T. ha diritto ad esprimere un solo voto.



4. Gli associati, che abbiano impedimenti a partecipare, potranno farsi rappresentare con diritto di voto all'Assemblea Nazionale dal delegato di qualsiasi altro affiliato avente diritto di voto. La delega dovrà essere firmata dal rappresentante legale; ogni delegato non potrà rappresentare, oltre all'associato di appartenenza, più di altri due associati potendo così esprimere massimo tre voti.

Articolo 12

1. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ogni anno, entro il mese di maggio.
2. Può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni volta che questo lo ritenga opportuno, con deliberazione approvata da almeno la metà più uno dei suoi componenti, o su richiesta di un terzo degli Associati regolarmente iscritti. In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria deve essere fatta con un anticipo di almeno trenta giorni a mezzo di avviso via posta elettronica e pubblicazione sul sito internet della U.I.L.T.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
5. Le riunioni dell'Assemblea Nazionale, sia in seduta ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta degli Associati e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.
6. Le decisioni dell'Assemblea Nazionale sono assunte a maggioranza dei voti presenti e/o rappresentati.
7. Le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei presenti e/o delegati ad una Assemblea Nazionale Straordinaria a tal fine convocata.
8. Per lo scioglimento anticipato dell'Unione, fatte salve le norme di Legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi degli Associati e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

Articolo 13

1. Sono compiti dell'Assemblea Nazionale:
 - a) la possibilità di eleggere il Presidente Onorario dell'Unione, scelto tra persone altamente rappresentative della Cultura e del Teatro Italiano, che resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere, tra gli Associati delle Filodrammatiche affiliate tesserati alla U.I.L.T., il Presidente Nazionale e i membri del Comitato Esecutivo, che resteranno in carica per un periodo di tre anni;
 - c) eleggere, tra gli Associati delle Filodrammatiche affiliate tesserati alla U.I.L.T. o, se iscritte all'Albo dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro, tra persone esterne alla U.I.L.T., il Presidente e due membri del Collegio dei Revisori dei Conti, che resteranno in carica per un periodo di tre anni;
 - d) eleggere, tra gli Associati delle Filodrammatiche affiliate tesserati alla U.I.L.T., i tre membri del Collegio dei Probiviri, che resteranno in carica per un periodo di tre anni;
 - e) deliberare sul bilancio consuntivo dell'Associazione;
 - f) deliberare sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
 - g) deliberare, con le maggioranze previste per l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sulle modifiche allo Statuto;
 - h) deliberare su tutti gli argomenti che saranno sottoposti dal Consiglio Direttivo;

- i) deliberare, con le maggioranze previste dal precedente art. 12 comma 8, sullo scioglimento dell'Associazione;
- l) deliberare su ogni argomento di straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL COMITATO ESECUTIVO o ESECUTIVO

Articolo 14

1. Il Consiglio Direttivo della U.I.L.T. è composto dal Presidente Nazionale, dai membri del Comitato Esecutivo e dai Presidenti delle U.I.L.T. Regionali e delle province di Trento e Bolzano, regolarmente costituite o da loro delegati.
2. Il Consiglio dura in carica per tre anni. I suoi membri possono essere rieletti.
3. Nella sua prima riunione l'Esecutivo elegge al suo interno il segretario e nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente.
4. Le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidente e Segretario sono incompatibili con qualsiasi altra carica nazionale e/o regionale.
5. Il Comitato Esecutivo è eletto in sede di Assemblea Nazionale e dura in carica per tre anni. È composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dai consiglieri eletti. Il numero dei consiglieri è compreso tra minimo di tre e un massimo di dieci.


Articolo 15

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri o di metà dei membri del Comitato Esecutivo, e comunque non meno di tre volte l'anno.
2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere fatte, con un anticipo di almeno dieci giorni, a mezzo messaggio di posta elettronica.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.
4. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno un terzo dei Consiglieri, salvo per l'elezione del Vicepresidente, per l'approvazione o modifica dei bilanci da presentare all'Assemblea e per l'accettazione di dimissioni, per le quali è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Articolo 16

Compiti Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) attuare le delibere dell'Assemblea Nazionale;
 - b) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
 - c) deliberare sulle relazioni e sulle proposte del Presidente, dell'Esecutivo e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
 - d) approvare o modificare i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell'Associazione, predisposti dall'Esecutivo;
 - e) assumere qualsiasi decisione in merito ad eventuali acquisti o cessioni di beni, anche immobiliari;
 - f) provvedere all'accettazione di eventuali donazioni;
 - g) procedere all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione;
 - h) stabilire l'importo delle quote annue di associazione;



- i) deliberare in merito ad eventuali giudizi attivi e passivi;
 - j) determinare eventuali rimborsi spese agli organi dell'Associazione;
 - k) esercitare i poteri di iniziativa e controllo sulle U.I.L.T. Regionali in conformità a quanto previsto dall'art. 25 e seguenti del presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo potrà effettuare le proprie riunioni anche in videoconferenza con le modalità previste nel Regolamento.
3. Per rendere più prontamente operative le sue decisioni, il Consiglio Direttivo potrà a tal fine delegare il Comitato Esecutivo al compimento di azioni in via ordinaria o straordinaria.
4. Sono compiti della Comitato Esecutivo:
- a) attuare in tempi brevi le delibere assunte dal Consiglio Direttivo;
 - b) decidere su problemi urgenti;
 - c) decidere in merito a richieste a breve scadenza di contributi a Rassegne e a Festival di carattere regionale e nazionale;
 - d) deliberare sulle affiliazioni pervenute dalle U.I.L.T. Regionali e già controllate dal Segretario nazionale e revocare per indegnità il tesseramento alla U.I.L.T.;
 - e) deliberare su eventuali controversie tra U.I.L.T. Regionale e Comitato Esecutivo. Contro il giudizio si può ricorrere al collegio dei Probiviri.
 - f) convocare eventuali assemblee U.I.L.T. regionali.
5. Tutte le decisioni dell'Esecutivo dovranno essere ratificate dal primo successivo Consiglio Direttivo, della cui riunione preparerà l'ordine del giorno.

TITOLO V - IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E IL SEGRETARIO

Articolo 17

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale nel proprio seno, secondo le modalità previste, e resta in carica per tre anni.
- 2. Convoca e presiede il Comitato Esecutivo e il Consiglio Direttivo.
- 3. Ha la firma e la legale rappresentanza della U.I.L.T. di fronte a terzi, in sede giuridica ed amministrativa.
- 4. Su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.
- 5. In caso di urgenza ha facoltà di esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'organo stesso nella sua prima successiva riunione.
- 6. Il Presidente ha potere di firma, congiuntamente a quella del Segretario, per l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali; per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta; per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta.
- 7. In caso di dimissioni o di impedimenti a carattere definitivo del Presidente decade l'intero Comitato Esecutivo, che resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione. Il Vicepresidente deve provvedere a convocare, entro sessanta giorni, un'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo entro i successivi trenta giorni, per provvedere alla rielezione dell'intero Comitato Esecutivo.
- 8. Nell'eventualità che il Vicepresidente non possa convocare l'Assemblea Nazionale la stessa sarà convocata dal componente anziano, sempre entro sessanta giorni, del Comitato Esecutivo e in difetto dal membro anziano, che offra la sua disponibilità, partecipante all'ultimo Consiglio Direttivo regolarmente convocato. In difetto provvederà ad oltranza il secondo consigliere anziano. In caso di totale indisponibilità dell'ultimo Consiglio Direttivo si attingerà da Consiglio direttivo precedente ad oltranza.

Articolo 18

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri componenti il Comitato Esecutivo e resta in carica tre anni.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne esercita le funzioni, compreso il potere di firma, congiuntamente a quella del Segretario, per l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali; per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta, per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta

Articolo 19


1. Il Segretario è eletto dal Comitato Esecutivo tra gli stessi membri dell'Esecutivo e resta in carica tre anni.
2. Il Segretario ha il compito di gestire l'Associazione curando il disbrigo degli affari ordinari e comunque ogni altro compito demandato dal Presidente o non previsto dal presente Statuto come competenza di altri organi.
3. In particolare, compiti del Segretario sono:
 - a) compilare e divulgare ai soci i verbali del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
 - b) coordinare le comunicazioni interne all'associazione per le U.I.L.T. Regionali o direttamente per gli Associati;
 - c) tenere aggiornati gli elenchi degli Associati;
 - d) curare la contabilità dell'Associazione relazionandone periodicamente al Consiglio Direttivo e all'Esecutivo.
4. Il Segretario può avvalersi di collaborazioni anche esterne al Comitato Esecutivo per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Il Segretario ha il potere di firma, congiuntamente a quella del Presidente o del Vicepresidente, per l'apertura e la gestione di conti correnti postali e/o bancari; per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta; per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta.

TITOLO VI – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 20

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, che possono essere eletti anche tra persone non associate alla U.I.L.T. se iscritte all'Albo dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro o all'Ordine degli Avvocati. Ai soci UILT non è richiesta l'obbligatorietà tale iscrizione.
2. L'Assemblea Nazionale elegge i tre membri del Collegio dei Conti che a loro volta, al loro interno, eleggono il Presidente del Collegio.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tre anni.
4. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione.
5. I Revisori dei Conti hanno l'obbligo di vigilare sulla gestione finanziaria della U.I.L.T. e di riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Nazionale.
6. Il Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento, può delegare un altro membro del Collegio.
7. Compiti dei Revisori dei Conti sono:
 - a) l'esame dei bilanci e dei conti consuntivi, sui quali devono presentare una relazione ad uso dell'Assemblea Nazionale;
 - b) il controllo sulla tenuta contabile e sull'andamento dell'amministrazione in genere.

TITOLO VII – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI



Articolo 21

1. L'Assemblea Nazionale elegge il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri scelti tra i tesserati alla U.I.L.T.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per tre anni.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'associazione.
4. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente del Collegio.
5. Il Collegio dei Probiviri è competente ad adottare i provvedimenti di radiazione a carico degli Associati, infliggere le sanzioni previste dal Regolamento e risolvere tutte le eventuali controversie tra gli Associati concernenti il rapporto associativo o tra gli Associati e l'U.I.L.T. ed i suoi organi: la risoluzione di tali controversie sarà demandata a detto Collegio, che assumerà le relative decisioni definitive ed inappellabili, salvo i diritti garantiti dalla Costituzione.
6. Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a risolvere le eventuali controversie di legittimità sulla regolare convocazione e costituzione delle Assemblee Nazionali, nonché avverso i mancati riconoscimenti o approvazione degli Statuti delle U.I.L.T. Regionali.

TITOLO VIII – LE U.I.L.T. REGIONALI

Articolo 22

1. In ogni Regione, ove siano affiliate almeno tre Filodrammatiche, può essere costituita la U.I.L.T. Regionale, che concorre al raggiungimento dei fini statuari dell'Unione.
2. Ogni U.I.L.T. Regionale adotta uno Statuto, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Regionale degli Associati e ratificato dal Comitato Esecutivo. La denominazione e il marchio U.I.L.T. sono di proprietà esclusiva della U.I.L.T. Nazionale. Pertanto in caso di mancato o di revoca del riconoscimento da parte della U.I.L.T. Nazionale per qualsivoglia motivo adottato, la U.I.L.T. regionale dovrà cessare ogni utilizzo di detta denominazione con effetto immediato.
3. Ogni U.I.L.T. Regionale è dotata di propria soggettività e autonomia negoziale, patrimoniale e finanziaria. Tutti i componenti degli organi direttivi delle Uilt regionali dovranno tesserarsi alla Uilt.
4. Annualmente ogni U.I.L.T. Regionale è tenuta a depositare, entro sette giorni dalla sua approvazione, il proprio bilancio presso la Segreteria nazionale della U.I.L.T.
5. Il Comitato Esecutivo dovrà pronunciarsi in ordine alla conformità degli Statuti Regionali ai principi fondamentali dello Statuto Nazionale ed, in particolare, dovrà verificare la presenza dei seguenti requisiti:
 - assenza di fini di lucro;
 - finalità non contrarie a quanto disposto dagli articoli n. 2, 3, 28, 29 e 30 del presente Statuto;
 - democrazia interna.
6. Avverso alla decisione dell'Esecutivo è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri.
7. Lo Statuto Regionale potrà prevedere l'articolazione in sezioni territoriali che gestiscano la loro funzionalità con regolamenti interni.

Articolo 23

1. Il Consiglio Direttivo può, per accertate difficoltà nella costituzione o nella gestione di una U.I.L.T. Regionale, accorpate più Regioni territorialmente contigue, determinando la costituzione di una U.I.L.T. Interregionale.
2. La U.I.L.T. Interregionale è regolata dalle stesse norme ed ha le stesse funzioni di una U.I.L.T. Regionale.

3. La U.I.L.T. Interregionale, qualora venissero a realizzarsi le condizioni per la costituzione delle singole strutture regionali, può essere sciolta per fare posto alle nuove U.I.L.T. Regionali.

Articolo 24

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un "Commissario" affidandogli l'incarico di espletare le formalità per la costituzione di una U.I.L.T. regionale e l'incarico di rappresentare, senza diritto di voto, tale regione all'interno del Consiglio Direttivo stesso.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di revocare l'incarico.

Articolo 25

1. L'Esecutivo qualora lo ritenga necessario, può convocare l'Assemblea Regionale degli Associati iscritti in una Regione, al fine di verificarne i metodi gestionali.
2. Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza degli Organi Dirigenti di una Regione, revocandone il tesseramento con conseguente nomina di un Commissario, qualora verifichi gravi difformità tra la gestione della U.I.L.T. Regionale ed i principi dello Statuto Nazionale.
3. Il Commissario avrà l'incarico di compiere gli adempimenti necessari per il funzionamento della U.I.L.T. Regionale e di curare il ripristino della regolarità della gestione.
4. Il Commissario avrà l'obbligo di organizzare nuove elezioni degli Organi Statutari della U.I.L.T. Regionale commissariata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26

1. I Presidenti delle U.I.L.T. Regionali devono essere democraticamente eletti dall'Assemblea Regionale degli Associati della loro Regione e rappresentano la U.I.L.T. Regionale nel Consiglio Direttivo e nei rapporti con le istituzioni locali.
2. I Presidenti delle U.I.L.T. Regionali sono membri a pieno titolo del Consiglio Direttivo e la loro carica dura per tre anni.
3. In caso di impedimento a partecipare al Consiglio Direttivo, i Presidenti delle U.I.L.T. Regionali possono delegare a rappresentarli un membro del proprio Consiglio Direttivo Regionale.

TITOLO IX – CENTRO STUDI U.I.L.T.

Articolo 27

1. E' costituito, al fine di valorizzare l'attività dell'Unione, il "Centro Studi U.I.L.T." In seguito anche CS
2. Suoi compiti sono:
 - a) promuovere attività di formazione (stage, laboratori, etc.) per i propri associati, col coinvolgimento di esperti interni ed esterni all'Unione;
 - b) intraprendere iniziative (convegni, seminari, tavole rotonde, etc.) che alimentino il confronto ed il dibattito sulle tematiche del Teatro di base, all'interno e all'esterno dell'Unione, sollecitando, altresì, la presenza delle forze più vive della cultura italiana ed internazionale;
 - c) predisporre iniziative, anche in accordo con altri settori della vita del Paese, volte a sottolineare gli aspetti umani e culturali di personalità, di organizzazioni, di gruppi teatrali particolarmente distinti nella qualificazione del Teatro di base in ambito nazionale e/o internazionale.



3. L'attività di cui sopra è realizzata in accordo con il Consiglio Direttivo e il Presidente della U.I.L.T.
4. Il Centro Studi U.I.L.T. è diretto da un Comitato, detto Comitato Nazionale Centro Studi U.I.L.T.
5. Ogni regione deve promuovere un proprio Centro Studi Regionale e affidare l'incarico ad un Responsabile eletto dal direttivo della U.I.L.T. regionale stessa preferibilmente eletto all'interno del direttivo regionale stesso.
6. I componenti del Comitato Nazionale Centro Studi U.I.L.T. sono i Responsabili dei Centri Studi Regionali e delle province di Bolzano e Trento. Il CD può nominare quali componenti del Comitato Nazionale Centro Studi U.I.L.T. persone fisiche anche non affiliate U.I.L.T. per particolari esigenze artistiche e/o gestionali. Detto Comitato è presieduto da un Direttore eletto dal CD. Anche il segretario del Centro Studi è eletto dal Consiglio Direttivo.
7. Il Centro Studi U.I.L.T. può essere suddiviso in macro aree ognuna coordinata da un Responsabile eletto dal Comitato Nazionale Centro Studi U.I.L.T..
8. Il Consiglio Direttivo provvederà, altresì, a disciplinare il funzionamento del Centro Studi con apposito regolamento.
9. Al finanziamento del Centro Studi U.I.L.T. provvedono gli Organi dell'Unione.
10. L'utilizzazione di contributi da terzi, finalizzati all'attività del Centro stesso, dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO X – FINANZE E PATRIMONIO

Articolo 28

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b) dai contributi annuali e straordinari degli Associati;
 - c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
2. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili.

Articolo 29

1. La durata dell'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Prima del 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo proposto dal Comitato Esecutivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.
3. Alla fine di ciascun esercizio ed entro il 31 maggio di quello successivo l'Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e presentato per l'approvazione, all'Assemblea Nazionale.

Articolo 30

1. Il bilancio annuale comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro il 31 maggio di ogni anno per la discussione del bilancio da sottoporre all'Assemblea Nazionale.
3. Il bilancio deve essere presentato per la sua approvazione dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Nazionale entro il 31 Maggio di ogni anno.

4. Il bilancio deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli Associati ed è pubblicato sul sito internet della U.I.L.T.
5. Il bilancio, redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione, deve esprimere in maniera chiara la situazione economica e finanziaria dell'associazione ed il volume delle attività istituzionali e commerciali poste in essere durante l'esercizio sociale.
6. Il bilancio, regolarmente approvato dall'Assemblea Nazionale ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee, è pubblicato sul sito internet della U.I.L.T.

Articolo 31

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea Nazionale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non tesserati U.I.L.T., determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di utilità sociale conformi ai fini istituzionali dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1966, n.662, e/o D.P.C.M. 26 settembre 2000, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si adottano le norme di legge che regolano la materia.

Articolo 33

Il presente Statuto, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei delegati dell'Assemblea Nazionale straordinaria della U.I.L.T., entra ipso facto in funzione con l'approvazione di cui sopra, in sostituzione del precedente Statuto.

Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione ed amministrativi, da effettuarsi a cura del Segretario nazionale, sono ininfluenti rispetto all'immediata applicazione del presente Statuto.

Il presente Statuto, sin qui scritto in 11 pagine, approvato dall'Assemblea Nazionale della U.I.L.T. – Unione Italiana Libero Teatro riunita in data 12/02/2017 presso la sala convegni dell'Hotel Sporting Trento sito in Via Roberto da Sanseverino, 125 - Trento con voto unanime delle 132 Filodrammatiche affiliate presenti e/o rappresentate, su numero 259 aventi diritto di voto alla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, annulla e sostituisce il precedente Statuto, approvato dall'Assemblea Nazionale della U.I.L.T. riunita in data 9/1/2005 presso Hotel Waldorf sito in via Gran Bretagna, 10 – Cattolica (Rimini).



